



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana	Presidente rel.
dott. Francesca Pastore	Giudice
dott. Giulia Stano	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Di apertura della liquidazione controllata di xxxxx Cod. Fisc. - P. I.V.A. xxxxxxxxx

FATTO E DIRITTO

- visto il ricorso per dichiarazione di apertura liquidazione controllata presentato da xxxxxxxxxx nei confronti di se stesso;
- esaminati gli atti;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che il ricorrente riveste la qualità di professionista, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 c.c.i.i. lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- esaminata la documentazione posta a fondamento del ricorso e successivamente integrata e, in particolare, la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché quella di cui all'art. 39 c.c.i.i. come richiamato dall'art. 65, 2° comma, c.c.i.i. in quanto compatibile con la qualità personale del debitore;
- ritenuto che sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura in quanto:
 - a) risulta lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, come rappresentato dalla documentazione allegata;

- rilevato che allo stato non è possibile determinare, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, quali redditi possano essere sottratti dalla liquidazione, anche alla luce della nuova documentazione prodotta;

DELEGA per la procedura il G.D. dott. Rana Giuseppe;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

DISPONE delegarsi il GD, sentito il parere del liquidatore, alla determinazione dell'esclusione dalla liquidazione della quota di reddito non liquidabile del ricorrente;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Il presidente est.
(Dott. Giuseppe Rana)